Deve essere abbattuta la tettoia che, troppo vicina alla finestra del vicino dirimpettaio, gli impedisce l’affaccio e la veduta, togliendogli aria. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Palermo con una recente sentenza [1]. L’orientamento è peraltro conforme all’interpretazione della Cassazione in materia di tettoie e di distanze minime tra costruzioni. A più riprese, i giudici supremi hanno ricordato che il limite di tre metri, previsto dal codice civile come distanza minima tra le costruzioni, deve essere rispettato non solo in senso orizzontale (ossia tra edifici l’uno di fronte all’altro), ma anche verticale ossia tra il proprietario del piano di sotto, che ha realizzato la tettoia, e quello del piano di sopra, che invece, per via dell’ostacolo, nel momento in cui si affaccia non riesce più a vedere lo spiazzo del cortile condominiale o il giardino sottostante. Nel caso, invece, deciso dal giudice di appello siciliano, la vicenda attiene a costruzioni confinanti (dunque, con distanza minima da calcolare in senso orizzontale). In tal caso, l’ordine di demolizione scatta perché il manufatto realizzato sulla terrazza a meno di tre metri dal confine preclude l’esercizio della servitù a chi da tempo ha acquistato il relativo diritto. È lo stesso codice [2] a stabilire che “quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri”. La distanza minima dei tre metri si calcola tra lo sporto dal quale si esercita la veduta e la tettoia sul fondo vicino. -

DA <http://www.laleggepertutti.it/105015_la-tettoia-non-puo-impedire-al-vicino-di-vedere-di> sotto#sthash.ZUdUHIzg.dpuf